

**CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI  
PRESSO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
LODO ARBITRALE  
PRONUNCIATO DAL COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DAI**

**SIGNORI:**

**Avv. Gianluca Piccinni**

**Presidente**

**Prof. Avv. Renato Santagata De Castro**

**Arbitro**

**Avv. Angelo Petraglia**

**Arbitro**

**NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE**

**R.G.A. 1/2021**

**TRA**

Martino Associati Grosseto Società di Ingegneria e Tecnologia Ambientale S.r.l., Capogruppo Mandataria del R.T.P., composta da Martino Associati S.r.l., 3I Progetti S.r.l., Lorenzini Ferruccio, Rizzo Carmelo, Grillo Egidio in persona del legale rapp. p.t., con sede in Grosseto (GR) 58100, Via Antonio Paglialunga n. 3 C.F e P.Iva 01225540531 (nel prosieguo RTP Martino Associati) rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Sapia

*parte istante*

**E**

Comune di Castelnuovo Cilento in persona del Sindaco p.t., con sede in Castelnuovo Cilento (SA) 84040, Via San Leonardo 9 C.F. 84001270655 - P.Iva 02059150652 rappresentato e difeso dal prof. avv. Marcello G. Feola

*parte resistente*

**per la risoluzione della controversia insorta**

afferente la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e connesse alla realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti per la produzione di compost di alta qualità

**Fatto**

RTP Martino Associati, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto stipulato *inter partes* in data 31/10/2018, con la quale si richiama l'art. 209 e s.s. del Codice dei Contratti Pubblici, ha proposto domanda di arbitrato, in data 22/02/2021, nei confronti del Comune di Castelnuovo Cilento, nominando come arbitro l'Avv. Angelo Petraglia invitando, nel contempo, il Comune di Castelnuovo Cilento a designare il proprio arbitro.

Nella domanda di arbitrato la RTP Martino Associati assumeva di vantare nei confronti del Comune di Castelnuovo Cilento un credito professionale a saldo pari ad euro 32.222,85 avente titolo dalla *“Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione connesse alla realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti per la produzione di compost di alta qualità”*, giusto contratto di appalto del 31.10.2018;

In particolare, parte istante precisava di aver inviato una diffida di pagamento a mezzo pec, registrata al protocollo del comune n. 6089 del 29.10.2020, mai riscontrata dal Comune di Castelnuovo Cilento, a cui faceva seguito un’ulteriore diffida di pagamento, a mezzo pec, con protocollo di ricezione del Comune prot. n.1033 del 2.2.2021, contenente anche l’invito a procedere ad un accordo bonario ex artt. 205 e 206 (Codice dei contratti pubblici) con l’avvertimento che, in caso di mancato riscontro, si sarebbe proceduto ad instaurare la Procedura Arbitrale ex artt. 209 Codice citato.

Anche in tal caso, il Comune di Castelnuovo Cilento nulla riscontrava.

A cagione dell’inerzia del Comune di Castelnuovo Cilento nella nomina dell’arbitro di parte, la RTP Martino Associati ha adito con ricorso ex art. 810 comma 2 c.p.c. il Presidente del Tribunale di Salerno (RG. n. 896/2021), il quale, con decreto presidenziale del 24 maggio 2021, ha nominato arbitro di parte del Comune, la Prof.ssa Iossa Elisabetta;

Il Consiglio della Camera Arbitrale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nella seduta dell’8/07/2021, ha deliberato all’unanimità dei voti di nominare il costituendo Collegio arbitrale nelle persone dell’Ing. Paolo Felici, quale terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’avv. Angelo Petraglia, quale componente designato da RTP Martino Associati, della Prof.ssa Elisabetta Iossa, quale componente designato per il Comune di Castelnuovo Cilento, giusta nota del 12 luglio 2021.

Il terzo arbitro con funzione di presidente, Ing. Paolo Felci, è stato successivamente sostituito dall’Arch. Antonio Massaro, il quale ha poi rinunciato all’incarico, con atto del 27 ottobre 2021 (prot. Anac 77562), ed al quale è subentrato l’Avv. Gianluca Piccinni, nominato quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del presente Collegio Arbitrale (RGA n.01/2021) nella seduta del 4 novembre 2021, giusta nota a firma del 07 novembre 2021 del Segretario del Consiglio dott.ssa Francesca Rizzo.

Di conseguenza, i componenti del Collegio arbitrale, così composto, nella seduta del 19 novembre 2021, dichiaravano formalmente di accettare, mediante la sottoscrizione del relativo verbale, l’incarico loro affidato, sotto la presidenza dell’Avv. Gianluca Piccinni.

Tutti i componenti del Collegio, ciascuno per quanto di ragione, dichiaravano, inoltre, di non versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità alla nomina di cui all’art. 815 c.p.c. e agli art. 209 comma 6, art. 210 comma 10 d.lgs. n. 50/2016 e di aver preso visione e di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali redatto ai sensi dell’art.210 comma 2 d.lgs. n. 50/2016.

Il Collegio Arbitrale, così composto, stabiliva la sede del Collegio Arbitrale in Roma, presso la sede dell'Anac di via Marco Minghetti n.10, nonché la forma rituale dell'Arbitrato, utilizzando per le sedute la virtual room messa a disposizione dall'Anac.

Nella seduta del 19/11/2021 veniva assegnato alle parti un primo termine sino al 17/12/2021 per il deposito di una memoria, per la formulazione delle domande, delle eccezioni e conclusioni, anche riconvenzionali, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande, per la proposizione di eventuali difese ed eccezioni, di rito e di merito, nonché per la produzione di documenti e le richieste istruttorie, nonché un ulteriore termine sino al 14/01/2022 per il deposito di una seconda memoria, per la precisazione e la modifica delle domande rese necessarie dalle difese avversarie, nonché per la proposizione delle eccezioni e difese che siano conseguenza delle domande, eccezioni e difese proposte dall'altra parte nella prima memoria, nonché per la produzione di documenti e per le richieste di prova contraria e controprova.

Il collegio stabiliva, altresì, che gli atti e i documenti dovevano essere inviati a mezzo pec all'indirizzo pec del Presidente: [gianluicapiccinni@ordineavvocatiroma.org](mailto:gianluicapiccinni@ordineavvocatiroma.org), in formato word e pdf e con sottoscrizione digitale Pades.

Con nota Anac del 19/01/2022, venivano comunicate le dimissioni dell'Arbitro nominato dal Comune, Prof.ssa Elisabetta Iossa e, pertanto, il Presidente della Camera Arbitrale, dopo aver preso atto di detta rinuncia, ha invitato la parte a cui spetta la designazione sostitutiva (Comune di Castelnuovo Cilento) a provvedervi entro il 9 febbraio 2022.

Il Comune non provvedeva alla nomina del proprio arbitro.

Per tale motivo, come indicato nella citata nota dell'Anac, occorreva dare seguito all'intervento surrogatorio della parte istante al fine di procedere alla nomina del nuovo arbitro di parte in sostituzione della Prof.ssa Elisabetta Iossa.

Il difensore della RTP Martino e Associati dichiarava che il Presidente del Tribunale di Salerno, notiziato delle dimissioni della Prof.ssa Elisabetta Iossa, invitava il medesimo a presentare un'istanza di sostituzione del nuovo Arbitro previa allegazione del comunicato Anac di presa d'atto delle dimissioni dell'arbitro designato dal Comune senza necessità di un nuovo ricorso ex art. 810 c.p.c..

In ragione di ciò, nella seduta del 14 febbraio 2022 il collegio disponeva la sospensione del procedimento sino alla data di comparizione delle parti a seguito della nomina del nuovo Arbitro.

Il Presidente del Tribunale di Salerno in data 26/05/2022 individuava, in sostituzione della Prof.ssa Elisabetta Iossa, il Prof. Avv. Renato Santagata De Castro.

Con pec del 06/06/2022 veniva convocata dal Presidente del Collegio Arbitrale, avv. Gianluca Piccinni, per il giorno 14/06/2022, la costituzione del nuovo Collegio Arbitrale tramite virtual room messa a disposizione della Camera Arbitrale.

I componenti del Collegio arbitrale così composto nella seduta del 06/06/2022, dichiaravano formalmente di accettare, mediante la sottoscrizione del relativo verbale, l'incarico loro affidato, sotto la presidenza dell'Avv. Gianluca Piccinni e veniva pertanto formalmente costituito il nuovo collegio.

Tutti i componenti del Collegio, ciascuno per quanto di ragione, dichiaravano, inoltre, di non versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità alla nomina di cui all'art. 815 c.p.c. e agli art. 209 comma 6, art. 210 comma 10 d.lgs. n. 50/2016 e di aver preso visione e di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali redatto ai sensi dell'art.210 comma 2 d.lgs. n. 50/2016.

Nella seduta di costituzione del nuovo Collegio, si disponeva, in forza di quanto statuito dall'art. 820, comma 4 lett. d) c.p.c., la proroga di 180 gg. del termine per il deposito del lodo.

Nelle more della decorrenza del secondo termine venivano comunicate le dimissioni della Prof. Iossa e pertanto il Collegio riteneva di dovere concedere alle parti il termine per il deposito della seconda memoria.

In data 22/07/2022 si costituiva, con atto di resistenza, il Comune di Castelnuovo Cilento eccependo in via pregiudiziale, la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 209 co. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 contestando, altresì, il mancato preventivo esperimento della procedura di cui agli artt. 205 e 206 del d.lgd. 50/2016 volta all'accordo bonario.

All'udienza del 25/07/2022, i procuratori delle parti chiedevano termine per note, in particolare, il procuratore di parte istante, ha chiesto termine per replicare alle deduzioni ed eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune.

Il difensore del Comune ha chiesto termine per il deposito di note o documenti, ovvero, in difetto, l'acquisizione d'ufficio da parte del Collegio di documentazione relativa alla censura preliminare, trattandosi di eccezione di nullità rilevabile d'ufficio.

Il Collegio, riservandosi ogni decisione e valutazione sulle eccezioni pregiudiziali spiegate dal Comune resistente, concedeva termine alle parti sino al 12/08/2022 per dedurre e precisare in merito alle eccezioni pregiudiziali sollevate.

Con ordinanza del 21/09/2022, a scioglimento della riserva assunta il 25/07/2022, il Collegio, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per la discussione orale, concedendo termine per note conclusive entro il 7/10/2022, rinviando la causa al 17/10/2022.

Con note conclusionali del 06/10/2022 Rtp Martino così concludeva:

*“Voglia l'Ecc.mo Collegio*

*- Rigettare le eccezioni di rito e di incompetenza mosse da controparte perché tardive, in conferenti ed infondate;*

*- Accogliere la domanda introduttiva formulata e condannare il Comune di*

*Castelnuovo Cilento in persona del sindaco p.t. al pagamento di euro 32.222,85, in favore di RTP Martino associati, importo consacrato nella fattura allegata agli atti introduttivi, oltre interessi di mora ex DLGS 231/2002;*

*- Condannare il Comune di Castelnuovo Cilento in persona del sindaco p.t. alla ripetizione dei costi della costituzione del Collegio Arbitrale anticipati integralmente da RTP Martino Associati;*

*- Condannare il Comune di Castelnuovo Cilento in persona del sindaco p.t. al pagamento del compenso al sottoscritto difensore secondo le tabelle previste per il Rito arbitrale ed il valore della controversia.”*

Con note del 06/10/2022 il Comune di Castelnuovo Cilento nel riportarsi alle conclusioni di cui all'atto di resistenza, così concludeva:

*“1) dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto stipulato tra le parti il 31.10.2018 (rep. n. 4/2018) e, per l'effetto, l'incompetenza del Collegio arbitrale a conoscere della presente controversia;*

*2) rigettare le domande avanzate dalla Martino Associati Grosseto Società di Ingegneria e Tecnologie Ambientale S.r.l., quale capogruppo mandataria del R.T.P. costituito con 3I Progetti S.r.l. - Lorenzini Ferruccio - Rizzo Carmelo - Grillo Egidio, perché improcedibili, inammissibili e comunque infondate;*

*3) vinte le spese del presente giudizio arbitrale.”*

All'udienza del 17/10/2022, presenti i procuratori delle parti, dopo ampia discussione, il giudizio passava in decisione.

### **Motivi della decisione**

**I.** Il Collegio Arbitrale ritiene di doversi preliminarmente pronunciare sulla tempestività dell'eccezione di nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto stipulato tra le parti il 31.10.2018, sollevata dal Comune, per violazione dell'art. 209 co. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016,.

Rtp Martino Associati ha contestato la tardività di tale eccezione, sostenendo la perentorietà del termine assegnato dal Collegio per il deposito di memorie e documenti entro il 17/12/2021, mentre invece tale contestazione del Comune sarebbe stata formulata solo nell'atto di costituzione del 22/07/2022, ossia dopo la costituzione del nuovo Collegio arbitrale.

La doglianza di Rtp è infondata e va pertanto respinta.

Al riguardo, giova innanzitutto rilevare che nell'ambito dell'arbitrato, anche rituale, in assenza di precise regole convenute dalle parti o espressamente disciplinate nel regolamento d'arbitrato o in atto separato, i termini per il deposito di allegazioni e istanze, non sono perentori, sebbene ai giudizi arbitrali si applichino le disposizioni del codice di procedura civile.

Pacifico, al riguardo, è il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione fermo nel ribadire: *“Integra violazione del principio del contraddittorio la condotta degli arbitri i quali, avendo disciplinato il procedimento con la fissazione di termini alle parti per le loro allegazioni ed istanze istruttorie, li abbiano considerati come termini perentori, come quelli di cui agli art. 183 e 184 c.p.c., dichiarando di conseguenza decaduta la parte che non li abbia rispettati dalla facoltà di proporre i quesiti e le istanze istruttorie, senza, tuttavia, che esistesse né alcuna previsione in tal senso nella convenzione d’arbitrato o in un atto scritto separato, né la previa qualificazione dei termini come perentori nel regolamento processuale che gli arbitri si siano dati, né comunque una specifica avvertenza al riguardo rivolta alle parti al momento della concessione di quei termini, in tal modo essendo essi rimasti ingiustificatamente inadempienti al loro dovere di conoscere compiutamente i punti di vista di tutte le parti del procedimento”* (per tutte: Cass. sentenza n.22994 del 26/9/2018; Cassazione n.1099/2016).

Nel caso di specie, il Collegio non ha adottato una specifica convenzione d’arbitrato, ma ha rinviato alle norme contenute regolamento arbitrale dell’Anac, noto ad entrambe le parti, il cui art. 3 co. 2 stabilisce espressamente che: *“I termini stabiliti per atti o attività delle parti non possono essere considerati a pena di decadenza se non nei casi previsti dall’art. 209 comma 11 del codice”*.

Il citato art. 209 co. 11 del d.lgs. 50/2016, a sua volta, dispone: *“I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati”*.

Di conseguenza, in virtù di tale regolamento dell’Anac, non avendo il Collegio, come risulta chiaramente dal verbale del 19/11/2021, stabilito la perentorietà del termine assegnato alle parti per il deposito di memorie istruttorie (sino alla data del 17/12/2021), dal mancato deposito di memorie e documenti non può derivarne alcuna decadenza nei confronti del Comune.

Fermo quanto sopra, atteso che l’eccezione sollevata dal Comune attiene alla nullità della clausola compromissoria del contratto di appalto, giova richiamare in ogni caso l’art. 1421 c.c. che stabilisce: *«salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice»*.

Costituisce difatti *"ius receptum"* il principio secondo cui il rilievo della nullità del contratto — o di una sua singola clausola, ex art. 1419 cod. civ. — può avvenire anche d’ufficio, non solo *"in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione)"* (Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242, Rv. 633504-01), ma persino quando la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale sia stata proposta, in via autonoma, da quella di impugnazione del presupposto contratto (Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2016, n. 12996).

In virtù di tali disposizioni, stante anche la rivelabilità *ex officio* della nullità e, considerato che il bando di gara è un atto pubblico, e come tale è acquisibile e conoscibile direttamente dal Collegio in ogni fase del giudizio, al pari delle sentenze, il Collegio rigetta l'eccezione di decadenza di parte istante.

Altrettanto infondata è l'altra contestazione formulata da RTP Associati, nel verbale di udienza del 17/10/2022, circa la mancata conoscenza della memoria depositata dal Comune in data 3/08/2022, visto che tale memoria sarebbe stata trasmessa dal Collegio solo in data 21/09/2022.

Va innanzitutto evidenziato che non risulta agli atti del Collegio alcuna istanza presentata da Rtp Martino con cui si chiede di acquisire la memoria e la documentazione presentata dal Comune, né tantomeno era stato previsto nei verbali del giudizio, un onere di trasmissione della documentazione depositata dalle parti a carico del Collegio.

E' difatti onere di parte attrice, ove non diversamente stabilito dalla convenzione d'arbitrato, richiedere alla segreteria del Collegio arbitrale l'acquisizione della documentazione e delle memorie depositate dall'altra parte.

Il difensore di Rtp Martino, invero, ha avanzato siffatta richiesta di acquisizione della memoria e dei documenti solo durante l'udienza del 21.9.22 ed è per questo motivo che il Collegio ha provveduto a trasmetterli atti a fine udienza.

Si evidenzia, in ogni caso, che il difensore di Rtp Martino era comunque a conoscenza del termine fissato dal Collegio, con il verbale n. 4 del 25/7/22, per il deposito di memorie (tant'è che ha depositato propria memoria con relativa documentazione a corredo), sicchè avrebbe dovuto farsi parte diligente per richiedere al Collegio di acquisire copia degli atti e documenti depositati dal Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato per il deposito.

Non avendolo fatto, appare evidente che tale eccezione sia destituita di ogni fondamento.

Peraltro, la mancata acquisizione della documentazione prodotta dal Comune non ha in alcun modo inciso sulla regolarità del procedimento, né ha pregiudicato il diritto di difesa di Rtp, essendosi il Comune limitato a depositare in giudizio i soli atti di gara (bando, disciplinare e capitolato), già noti a parte ricorrente, in quanto atti presupposti e facenti parte integrante del contratto di appalto oggetto della presente controversia.

Infine, va aggiunto che il difensore di Rtp ha avuto modo di esporre le proprie contestazioni ed argomentazioni all'udienza di discussione orale fissata per il 17/10/22 e nulla ha ulteriormente eccepito in merito alla validità o meno dell'art. 12 del contratto, limitandosi invero a ribadire quanto già in precedenza espresso nelle precedenti note conclusionali del 6/10/22.

**II.** Acclarata la ritualità dell'eccezione formulata dal Comune di Castelnuovo Cilento di nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 209, comma 6°, del d.lgs. n. 50 del 2016, ad avviso della convenuta, l'assenza nel bando di indizione della gara

dell'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice all'inserimento nel contratto di appalto di una simile clausola compromissoria comporterebbe nullità della clausola compromissoria e, per l'effetto, incompetenza del Collegio arbitrale a conoscere la controversia.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

Giova rammentare, al proposito, che il profilo dell'autorizzazione all'arbitrato nei contratti pubblici è regolato, nel caso in questione, dall'art. 209, comma 3°, del d.lgs. n. 50 del 2016, che riproduce nella sostanza il contenuto dell'art. 241, comma 1°, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19°, della legge n. 190 del 2012, disponendo quanto segue: «*[è] nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice*».

Questa disposizione è sicuramente imperativa, in quanto posta a tutela di interessi pubblici generali, in più occasioni evidenziati dalla Consulta investita del relativo vaglio di costituzionalità. Ed invero, la scelta discrezionale del legislatore di subordinare ad una preventiva (e motivata) autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, obbedisce a specifiche esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di prevenzione dell'illegalità della pubblica amministrazione; in ragione di queste istanze generali, la preventiva autorizzazione amministrativa è evidentemente volta ad assicurare la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto (così, Corte cost., 9 giugno 2015, n. 108; Corte cost., 6 maggio 2016, n. 99, nonché, escludendo una presunta disparità di trattamento normativo fra arbitrati in materia di contratti pubblici e arbitrati di diritto comune, Corte cost., 20 marzo 2019, n. 58).

Tanto premesso, questo Collegio reputa che la preventiva autorizzazione di cui all'art. 209, comma 3°, d.lgs. n. 50/2016 costituisca requisito ulteriore rispetto alla generale condizione – sempre e comunque necessaria pure in questo contesto – della disponibilità dei diritti, con il logico corollario della sua pertinenza all'ambito della stessa arbitrabilità delle controversie in materia di contratti pubblici.

In quest'ottica, l'assenza della preventiva autorizzazione comporta che la convenzione di arbitrato sia affetta non già da una generica nullità, bensì da quella specifica e particolare invalidità derivante dalla non arbitrabilità della controversia, con conseguente operatività del più rigoroso regime della convenzione di arbitrato su controversia non compromettibile, la cui eccezione è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del procedimento e non soggiace alla preclusione di cui all'art. 817, 2° comma, c.p.c.

Ebbene, nel caso di specie, né dal bando di gara, né dal disciplinare o dal capitolato speciale di appalto si evince la necessaria autorizzazione preventiva ad inserire nel contratto di appalto una



clausola compromissoria. È anzi significativo che l'art. 15 del disciplinare di gara assegni la competenza alla definizione delle controversie alla competenza dell'Autorità giudiziaria specificamente individuata nel Foro di Vallo della Lucania, escludendo espressamente la competenza arbitrale.

Discende da ciò la nullità della clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto malgrado siffatta esplicita preclusione e, comunque, in assenza di preventiva autorizzazione, con il corollario che la previsione contrattuale di deferimento agli arbitri contenuta nel contratto di appalto *de quo* deve reputarsi – proprio in ragione dei sopra evidenziati interessi pubblici – invalida ed improduttiva di effetti di sorta.

La nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto comporta, all'evidenza, l'incompetenza del Collegio arbitrale a conoscere nel merito la presente controversia.

**III.** Il Collegio, rilevato il concorso delle parti nella stipula di un accordo (*contra legem*) e, segnatamente, dell'art. 12 del contratto di appalto, rilevata, inoltre, l'inerzia del Comune di Castelnuovo Cilento che, sebbene sollecitato sia con diffide formali che a mezzo della procedura di cui agli artt. 205 e 206 del d.lgs. n. 50 del 2016, nulla riscontrava; considerata, inoltre, l'inattività dell'Ente agli inviti formali volti alla nomina del proprio arbitro, ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio arbitrale.

**IV** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 209, comma 12, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto dispone l'art. 1, comma 3, D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT") 31 gennaio 2018, il Collegio Arbitrale è chiamato a determinare in via definitiva il valore della controversia.

Considerato che il valore della domanda principale dell'attore è pari ad un importo in conto capitale di € 30.983,51, il Collegio Arbitrale determina il valore della controversia in € 30.983,51, e in € 30,98 la somma pari all'uno per mille del valore della controversia che le parti debbono con vincolo di solidarietà versare ad ANAC entro il termine di quindici giorni dal deposito del presente lodo.

### **P.Q.M.**

Il Collegio definitivamente pronunciando sulla vertenza in epigrafe, con decisione assunta all'unanimità, accerta e dichiara la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto per violazione dell'art. 209, comma 3°, del d.lgs. n. 50 del 2016 e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza del Collegio arbitrale a conoscere nel merito la presente controversia.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite e compensa, altresì, fermo il vincolo di solidarietà, le spese di funzionamento e le competenze del Collegio, in conformità a quanto sarà liquidato con separato provvedimento dal Consiglio della Camera Arbitrale Anac.

Così deciso in Roma, in conferenza personale in data 17/10/2022 mediante collegamento

telematico in video-conferenza, all'unanimità dei componenti del Collegio Arbitrale, i quali formano il presente lodo in originale digitale e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti e della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 gennaio 2019, n. 48. L'imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente ad una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero degli originali disposto dall'art. 209, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Si indicano di seguito i codici numerici composti di quattordici cifre rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati dall'intermediario, contrassegni che vengono conservati mediante applicazione degli stessi su copia analogica del presente documento informatico, dalla quale è successivamente estratta copia informatica per immagine, anche essa sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del Collegio Arbitrale e trasmessa, unitamente al presente lodo in formato nativo digitale, all'indirizzo di pec: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it), con riserva di depositarne l'originale analogico: 01210388140566 – 01210388140578 – 01210388140589 – 01210388140590- 01210388140602 – 01210388140613 – 01210388140624 – 01210388140635 -01210388140646.

Roma lì (firmato digitalmente il 23/11/2022)

Il Presidente Avv. Gianluca Piccinni

Arbitro Prof. Avv. Renato Santagata

Arbitro Avv. Angelo Petraglia